

COVID-19 – MISURE CONCERNENTI L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO E VIAGGI DALL'ESTERO

Premessa

In seguito all'emissione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022, di cui alla ns. nota del 29.04.2022, sono stati emessi i seguenti provvedimenti e/o note delle associazioni di categoria:

- **Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022** “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
- **Circolare n. 1/22 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29.04.2022** “Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
- **Nota di aggiornamento di Confindustria del 30.04.2022** “Uscita progressiva dall'emergenza Covid-19: quali regole dal 1° maggio 2022?”

Ordinanza del Ministero della salute del 28.04.2022 – Viaggi dall'estero

L'ordinanza del Ministero della Salute, con effetti dal 01.05.2022 e fino al 31.05.2022, conferma la validità delle misure disposte dall'ordinanza del 22.02.2022 ad eccezione dell'obbligo di compilazione del PLF (Passenger Locator Form), che viene quindi abolito dal 1° maggio 2022.

In definitiva per l'ingresso in Italia permane l'obbligo di possesso del green pass base, pena la quarantena di 5 giorni, mentre nessun vincolo a partire dal 1° maggio in relazione al PLF.

Per i viaggi all'estero, invece, è necessario far riferimento alle regole del paese di destinazione consultabili sul sito <https://www.viaggiare Sicuri.it/>

Circolare n. 1/22 del Ministro della Pubblica Amministrazione – Luoghi di lavoro pubblici

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell'ordinanza del Ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici. In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (dal 1° maggio e comunque non oltre il 15 giugno p.v.). Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. In conseguenza di ciò, il documento fornisce alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. Dovrà essere cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

In particolare, **l'uso delle mascherine FFP2 è raccomandato:**

- per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

- per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni;
- per chi condivide la stanza con personale “fragile”,
- negli ascensori;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Nota di aggiornamento di Confindustria del 30.04.2022

La nota di aggiornamento di Confindustria sottolinea che – salvo casi specifici – i locali aziendali sono luoghi privati e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (riguardante luoghi pubblici o aperti al pubblico).

Di conseguenza, dato atto che per i luoghi di lavoro pubblici si applica quanto previsto dalla Circolare n. 1/22 di cui sopra, per quelli privati Confindustria **ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare**, anche nella fase post emergenziale, **i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 06.04.2021**. Ciò, infatti, consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Infine, viene data conferma che il 4 maggio p.v. si terrà l’incontro, convenuto all’inizio del mese di aprile, tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e le parti sociali relativamente al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Confindustria parteciperà all’incontro e informerà il Sistema sui relativi esiti.

Conclusioni

Sulla base dell’analisi dei chiarimenti normativi e dei pareri delle associazioni di categoria, in attesa delle eventuali novità che potranno nascere a seguito dell’incontro del 4 maggio p.v. fra istituzioni e parti sociali, emerge una sostanziale conferma della necessità di un serio approfondimento della valutazione del rischio legato al Covid-19. Questo per fare in modo che qualsiasi scelta, più o meno restrittiva, risulti avallata da *“una valutazione delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”*, anche in relazione ai possibili rischi introdotti da visitatori, clienti e pubblico in genere rispetto all’esposizione al rischio dei propri lavoratori.

Per approfondire



- [Circolare n. 1/22 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 29.04.2022](#)
- [Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”](#)